

PARERE SULL'INTERPRETAZIONE DELL'ART. 8 DELLA L.R. N. 31 DEL 2002 (Cartelloni pubblicitari)

Servizio Affari Giuridici del Territorio, Regione Emilia-Romagna

Prot. n. AMP/TUG/03/11660 del 3/06/2003

Si riscontra la nota inviata in data 5 maggio 2003, con la quale vengono chiesti chiarimenti in ordine alla previsione legislativa che sottopone al titolo abilitativo l'installazione di cartelloni pubblicitari.

La legge regionale in questione ha ritenuto di comprendere l'apposizione dei cartelloni tra le opere edilizie minori in relazione al fatto che tali strutture possono presentare caratteristiche tecniche tali da costituire un mutamento del territorio.

La circolare interpretativa della legge regionale in oggetto (prot. n. 6515 del 21 marzo 2003) ha individuato infatti dette caratteristiche nella consistente dimensione dei manufatti e nel loro stabile ancoraggio al suolo le quali costituiscono i criteri in base ai quali i Comuni potranno definire le ipotesi in cui l'apposizione dei cartelli presuppone la presentazione della denuncia di inizio attività.

La norma regionale contenuta nell'art. 8 lettera m), che prevede la DIA per l'apposizione dei cartelloni pubblicitari, non è infatti direttamente applicabile, ma per essere operante necessita di una specifica disciplina attuativa ad opera dei regolamenti urbanistici ed edilizi dei Comuni, ai quali è rinviato il compito di individuazione dei casi in cui l'installazione dei cartelloni presuppone la denuncia di inizio attività, in relazione alle loro caratteristiche dimensionali o alle destinazioni di zona. Così come spetta ai Comuni stabilire i casi in cui l'apposizione dei cartelli presuppone la semplice autorizzazione amministrativa non configurandosi quale attività di trasformazione.

In ordine alla sentenza allegata alla nota citata si rileva che la non configurabilità come reato della attività di sistemazione dei cartelli in assenza della concessione edilizia, non preclude alla legge regionale di assoggettare la stessa attività ad altro titolo edilizio.

Infatti nell'ipotesi in cui il regolamento edilizio comunale individui i casi di obbligatorietà della denuncia di inizio attività, l'esecuzione di opere in assenza o in difformità dalla stessa comporta l'applicazione della sola sanzione pecuniaria, essendo espressamente esclusa l'applicabilità delle sanzioni penali dall'art. 2, comma 13, della L. n. 662 del 1996.